

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 172/2003****del 5 dicembre 2003****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2003 del 7 novembre 2003 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1029/2003 della Commissione, del 16 giugno 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 R 1029**: Regolamento (CE) n. 1029/2003 della Commissione, del 16 giugno 2003 (GU L 149 del 17.6.2003, pag. 15).»*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 1029/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 41 del 12.2.2004, pag. 29.⁽²⁾ GU L 149 del 17.6.2003, pag. 15.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

H. S. H. PRINZ NIKOLAUS von LIECHTENSTEIN
